



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**Codice etico
dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore**

INDICE

Preambolo	4
Destinatari e definizioni	6
Titolo I - Disposizioni comuni	7
1. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione.....	7
2. Abusi sessuali e morali.....	7
3. Abuso della propria posizione.....	8
4. Uso del nome, del logo e della reputazione dell'Università Cattolica.....	8
5. Relazioni con i mezzi di informazione.....	8
6. Conflitto di interessi.....	8
7. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Ateneo.....	9
8. Uso delle applicazioni informatiche.....	9
9. Sicurezza, salute e igiene.....	9
10. Uso della proprietà intellettuale.....	10
11. Informazioni riservate.....	10
12. Rapporti con i fornitori.....	11
13. Conferimento di incarichi professionali.....	11
14. Doni e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere.....	11
15. Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni	11
16. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.....	12
17. Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità di Vigilanza.....	12
18. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	12
19. Prevenzione del riciclaggio di denaro.....	13
20. Utilizzo di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo.....	13
21. Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale.....	13
22. RegISTRAZIONI contabili e bilanci.....	13
Titolo II - Il corpo docente	14
23. Centralità del docente.....	14
24. Doveri generali del docente.....	14
25. Rapporti con gli studenti e attività didattica.....	14
26. Etica della ricerca scientifica.....	15
27. Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici.....	16
28. Conflitti di interessi nella ricerca scientifica.....	16
29. Plagio.....	17
30. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione.....	17
31. Astensione da forme di favoritismo e nepotismo.....	17
32. Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie.....	18
Titolo III - La comunità degli studenti	19
33. Centralità dello studente.....	19
34. Doveri nei confronti dell'Ateneo e degli altri studenti.....	19
35. Impegno formativo e rapporti con il corpo docente.....	19
36. Governo dell'Università Cattolica e rappresentanza studentesca.....	20
Titolo IV - Il personale	21
37. Centralità del personale.....	21
38. Selezione del personale.....	21
39. Sviluppo e formazione del personale.....	21
40. Comunicazione e coinvolgimento del personale.....	22
41. Gestione del personale.....	22
42. Doveri del personale.....	22
43. Conflitti di interessi nell'azione del personale.....	23
Titolo V - Regole di condotta nelle attività assistenziali	24
44. Centralità del paziente.....	24
45. Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale e clinica.....	24

46. Documentazione clinica e scheda di dimissione ospedaliera.....	24
47. Profili organizzativi nella erogazione dei servizi.....	24
48. Liste d'attesa.....	25
49. Rendicontazione delle prestazioni erogate.....	25
Titolo VI - Disposizioni attuative.....	26
50. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico.....	26
51. Attuazione del Codice etico all'interno dell'Ateneo.....	26
52. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi.....	27
53. Diffusione del Codice etico.....	27
54. Sistema dei controlli interni.....	27
55. L'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica.....	28
56. Segnalazioni.....	28
57. Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare.....	28
58. Aggiornamento del Codice etico.....	28
59. Indegnità e dimissioni.....	29
60. Conflitto con il Codice etico.....	29
Dichiarazione di accettazione e di impegno a rispettare il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.....	30

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Preambolo

- 1) L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica o Ateneo, consapevole della propria natura di autonomia funzionale, e, in particolare, della propria specifica identità all'interno delle università di tendenza, si impegna a concorrere al bene comune delle generazioni presenti e future, e a garantire, insieme a una ricerca scientifica originale e di qualità, un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nonché a promuovere lo sviluppo di ogni sapere secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
- 2) Attraverso l'emanazione del presente «Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore», di seguito denominato Codice etico, l'Università Cattolica richiede a tutti i suoi membri, nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno e dei valori che ispirano l'Ateneo, di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire:
 - A) la dignità di ogni persona, sia come essere umano sia come parte della comunità universitaria;
 - B) la propria funzione sociale, svolta «nel cuore della realtà», attraverso il libero svolgimento dell'attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica;
 - C) il rispetto dei principi generali enunciati dall'articolo 10 dello Statuto dell'Università Cattolica, che qui si intendono integralmente richiamati;
 - D) la diffusione dei valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà, della legalità, della solidarietà, della sussidiarietà, dell'accoglienza, del dialogo, dell'eccellenza, del decoro, della valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali, dell'uguaglianza, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione, violenza, abuso e attenzione impropria;
 - E) il rispetto dei principi ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione europea, come modificato a Lisbona il 13 dicembre 2007;
 - F) un uso efficiente delle risorse e dei servizi, senza sprechi, nel rispetto dell'ambiente, delle strutture universitarie, della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro;
 - G) il senso di responsabilità personale e professionale e l'adempimento dei doveri che competono a ciascun membro della comunità universitaria, anche in relazione ai ruoli assunti sia individualmente sia nell'ambito degli Organi collegiali;
 - H) il senso di appartenenza all'Ateneo, lo spirito di servizio e di collaborazione, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità, la cortesia, la concordia;
 - I) il rispetto dei diritti delle rappresentanze sindacali, delle associazioni universitarie e dei movimenti studenteschi;
 - J) la collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere;
 - K) l'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico;
 - L) la cooperazione con le Istituzioni internazionali, comunitarie, statali, regionali e locali, con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria, e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio;

- M) la cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il settore *non profit*.
- 3) Il Codice etico assiste i docenti, gli studenti e il personale, come di seguito identificati, nonché gli Organi centrali dell'Ateneo, nell'identificazione e nella soluzione di questioni di rilevanza etica incontrate nell'ambito lavorativo e di studio, nonché nelle scelte e nelle relazioni personali.
 - 4) I valori enunciati nel Preambolo presiedono all'interpretazione del presente Codice e alla definizione delle questioni etiche rilevanti per le attività e la vita dell'Ateneo.
 - 5) Il rispetto dei precetti e delle prescrizioni del Codice etico è parte essenziale della missione, del prestigio e dell'immagine dell'Università Cattolica.

Destinatari e definizioni

- 1) Il Codice etico si rivolge a tutti i membri dell'Università Cattolica, ai suoi Organi centrali e ai terzi che intrattengono rapporti con l'Ateneo.
- 2) Nel Codice etico si intendono per:
 - A) “docenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica, di ruolo o ad altro titolo contrattuale, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e/o di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando il rapporto sia cessato. Ai fini del Codice etico sono considerati docenti anche i docenti in visita provenienti da altri atenei, così come i docenti dell'Università Cattolica in visita presso altri atenei;
 - B) “studenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado (compresi i *master*, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i dottorati di ricerca, *etc.*), dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università Cattolica quale, in particolare, il servizio di *Stage e Placement*. Ai fini del Codice etico sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altri atenei, così come gli studenti dell'Università Cattolica impegnati in programmi internazionali presso altri atenei;
 - C) “personale”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Cattolica che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, assistenziali, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università Cattolica, sino a quando il rapporto sia cessato.

Titolo I Disposizioni comuni

1. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

- 1) Tutti i membri dell'Università Cattolica hanno diritto a essere trattati come soggetti portatori di diritti e di valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
- 2) Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno o più motivi di cui al comma precedente, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia o sia stata trattata un'altra in situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al comma precedente. Non sussiste discriminazione, né diretta né indiretta, quando la disposizione, il criterio o la prassi che fondano il trattamento differenziato siano oggettivamente giustificati dal rispetto delle diversità, dalla considerazione del caso concreto, ovvero da una finalità legittima, e i mezzi impiegati per il conseguimento di quest'ultima siano appropriati e necessari.
- 3) Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
- 4) L'Università Cattolica adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un componente dell'Ateneo, da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
- 5) Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui il soggetto discriminante abusi della propria posizione nei confronti del soggetto discriminato.
- 6) Fatti salvi i doveri di denuncia all'autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono a tutela di coloro che sono oggetto di comportamenti in violazione della loro dignità personale sono considerati corresponsabili.

2. Abusi sessuali e morali

- 1) L'Università Cattolica non tollera abusi o fastidi sessuali e morali e assicura alle vittime una sollecita protezione.
- 2) L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi a oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.
- 3) Costituisce condizione aggravante dell'abuso o fastidio sessuale e morale aver profittato della propria posizione nei confronti della vittima.
- 4) Fatti salvi i doveri di denuncia all'autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono a tutela di coloro che sono oggetto di comportamenti in violazione della loro libertà sessuale o morale sono considerati corresponsabili.

3. Abuso della propria posizione

- 1) A nessun membro dell'Università Cattolica è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o dell'ufficio al fine di forzare altri componenti dell'Ateneo o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
- 2) L'abuso può ricorrere anche attraverso comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

4. Uso del nome, del logo e della reputazione dell'Università Cattolica

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Ateneo.
- 2) Non è ammesso alcun uso improprio del nome dell'Università Cattolica, del logo e dei simboli a essa appartenenti. Con apposito regolamento di futura emanazione verranno definiti i casi in cui l'uso deve essere espressamente consentito dagli organi competenti.

5. Relazioni con i mezzi di informazione

- 1) Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di trasparenza e veridicità.
- 2) A nessun membro è consentito scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione in nome dell'Università Cattolica se non all'uopo espressamente autorizzato dagli organi competenti.

6. Conflitto di interessi

- 1) Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università Cattolica contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda altresì i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
- 2) L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università Cattolica può riguardare:
 - A) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università Cattolica;
 - B) l'interesse di un familiare di un membro dell'Università Cattolica;
 - C) l'interesse di persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università Cattolica intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - D) l'interesse di persone giuridiche di cui il membro dell'Università Cattolica abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - E) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università Cattolica.
- 3) Il membro dell'Università Cattolica che, in una determinata operazione o circostanza, ha interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 55 del presente Codice e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

7. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Ateneo

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.
- 2) I membri dell'Università Cattolica devono giustificare le spese sostenute con fondi dell'Università Cattolica e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Ateneo.
- 3) A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, servizi, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università Cattolica per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli riassunti nel Preambolo al presente Codice.
- 4) Ogni membro dell'Università Cattolica si conforma ai regolamenti delle biblioteche dell'Ateneo e delle altre strutture dell'Università Cattolica alle quali accede.
- 5) È cura dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che impedisca agli studenti la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari, e garantire adeguati posti di studio nelle biblioteche e nelle sale studio.

8. Uso delle applicazioni informatiche

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* messe a disposizione dall'Ateneo esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle finalità dell'Università Cattolica. In particolare, i membri dell'Ateneo sono tenuti:
 - A) a rispettare le procedure previste dalle politiche di sicurezza dell'Ateneo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
 - B) a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
 - C) a rispettare le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica;
 - D) a non navigare su siti non direttamente connessi alle ragioni del proprio ufficio e/o servizio.
- 2) I membri dell'Ateneo sono inoltre tenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi un'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che possa anche solo potenzialmente essere idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

9. Sicurezza, salute e igiene

- 1) Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (*ex d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni*), l'Università Cattolica si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri membri e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell'Ateneo.
- 2) La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno dell'Ateneo, i quali sono tenuti a rispettare la normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità propria e altrui.
- 3) In particolare, l'Università Cattolica si impegna affinché:
 - A) il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerata una

priorità;

- B) siano destinate le risorse opportune e sufficienti a garanzia della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
 - C) per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, i rischi per i lavoratori siano evitati, anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
 - D) i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso il ricorso ad appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
 - E) l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta e alle procedure di valutazione e gestione dei rischi;
 - F) sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - G) si affrontino con rapidità ed efficacia eventuali situazioni di necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche e ispezioni;
 - H) l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano attuati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi, dei pazienti e di tutti i membri della comunità universitaria.
- 4) Per il perseguimento delle finalità sopra esposte, l'Università Cattolica destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente e il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.
- 5) Ogni membro dell'Università Cattolica, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

10. Uso della proprietà intellettuale

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti al rispetto sostanziale delle norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università Cattolica è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
- 2) L'Università Cattolica ritiene che i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale di questi ultimi, debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della società, fermo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia di *spin-off* e invenzioni, che qui si intende integralmente richiamato.

11. Informazioni riservate

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti:
 - A) a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'Ateneo detiene informazioni protette;
 - B) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università Cattolica e/o di terzi;
 - C) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso

conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

12. Rapporti con i fornitori

- 1) L'Università Cattolica gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza e correttezza.
- 2) La trasparenza nei rapporti con i fornitori è garantita attraverso:
 - A) l'adozione di regole e meccanismi di selezione e gestione dei fornitori, che tengano conto dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
 - B) la definizione di modalità omogenee di gestione dei fornitori, assicurando a tutti i fornitori pari dignità e opportunità;
 - C) la definizione e l'applicazione di criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti.

13. Conferimento di incarichi professionali

- 1) L'Università Cattolica adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati ai principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
- 2) Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

14. Doni e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere

- 1) Ai membri dell'Università Cattolica è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
- 2) È consentito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.
- 3) Nei rapporti privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o altre utilità. La violazione del presente dovere si considera aggravata nel caso di regalie che non siano proporzionate agli usi convenzionali e che siano idonee a compromettere l'immagine dell'Università Cattolica o tali da poter essere interpretate come volte a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

15. Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni

- 1) L'Università Cattolica non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni, né a loro rappresentanti e candidati, a eccezione dei soli regali di modesto valore (omaggi per festività, inviti, convegni).

16. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- 1) Le relazioni dell'Università Cattolica con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ateneo.
- 2) L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente ai membri dell'Ateneo a ciò preposti e al personale autorizzato.
- 3) In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa ai rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione.
- 4) Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l'Università Cattolica e Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i membri dell'Ateneo coinvolti sono tenuti ad astenersi:
 - A) dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici o, più in generale, altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati, in grado di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza del funzionario pubblico;
 - B) dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

17. Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità di Vigilanza

- 1) L'Università Cattolica cura le relazioni con le Istituzioni pubbliche in base ai principi di integrità, correttezza e professionalità.
- 2) I membri dell'Ateneo sono tenuti a osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza.
- 3) L'Università Cattolica si impegna affinché, nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le Istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali o con le Autorità di Vigilanza, non siano inoltrate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, anche al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente trattamenti ingiustificati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
- 4) Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i membri dell'Università Cattolica coinvolti sono tenuti a operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le amministrazioni a operare indebitamente in favore dell'Università Cattolica.
- 5) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore dell'Ateneo, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.
- 6) I membri dell'Università Cattolica ottemperano tempestivamente a ogni richiesta proveniente dalle Autorità di Vigilanza competenti a compiere verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

18. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- 1) L'Università Cattolica collabora con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.

- 2) In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

19. Prevenzione del riciclaggio di denaro

- 1) L'Università Cattolica esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, astenendosi, a tal fine, dal porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.
- 2) I membri dell'Ateneo sono tenuti:
 - A) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, *partner*, fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro per l'Università Cattolica;
 - B) a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

20. Utilizzo di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

- 1) L'Università Cattolica, sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i suoi membri rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

21. Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale

- 1) L'Università Cattolica esige il rispetto di tutte le norme di contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale, e si impegna a non stringere alcun rapporto con soggetti appartenenti ad associazioni che perseguono dette finalità.

22. Registrazioni contabili e bilanci

- 1) La contabilità deve essere rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.
- 2) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti ad astenersi da qualsiasi condotta che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.
- 3) I bilanci e i prospetti contabili dell'Università Cattolica devono essere volti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ateneo nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

Titolo II **Il corpo docente**

23. Centralità del docente

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità del corpo docente e di ogni singolo docente.
- 2) L'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca, nonché all'esercizio della professionalità di ogni docente, alla tutela della sua integrità psico-fisica e al rispetto della sua personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.

24. Doveri generali del docente

- 1) Nell'esercizio dei doveri istituzionali e delle cariche accademiche delle quali sia eventualmente investito, nell'uso delle risorse che gli siano messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento delle relazioni con l'Ateneo, il docente osserva le disposizioni di legge, nonché quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Codice e dai regolamenti dell'Università Cattolica.
- 2) In particolare, il docente è tenuto a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.
- 3) Il docente è tenuto inoltre a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche e assistenziali e alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'Università Cattolica. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.
- 4) I responsabili delle strutture si prodigheranno al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.
- 5) Il docente si impegna affinché l'attuazione delle decisioni dell'Università Cattolica e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce e/o appartiene siano conformi ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

25. Rapporti con gli studenti e attività didattica

- 1) Il docente dell'Università Cattolica rispetta in egual modo tutti gli studenti e le loro peculiarità individuali e culturali, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Ateneo, e promuove la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.
- 2) Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.
- 3) Il docente non può collaborare con imprese che svolgono attività di preparazione agli esami universitari.
- 4) Il docente adotta ogni opportuna misura allo scopo di conferire effettività ed efficacia all'azione didattica, e si impegna, in particolare:
 - A) a fornire sostegno continuo agli studenti;

- B) a comunicare efficacemente e con adeguata tempestività i programmi dei corsi, le modalità organizzative della prova d'esame, l'esito delle valutazioni;
- C) ad assolvere correttamente e con puntualità i doveri didattici, di ricevimento e colloquio con gli studenti. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione;
- D) a garantire modalità di svolgimento delle valutazioni, delle verifiche e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;
- E) ad astenersi dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica in presenza di ragioni di incompatibilità o di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio, e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Preside della Facoltà di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio;
- F) a condividere con il personale e gli organi competenti il carico gestionale e organizzativo dell'Ateneo, nei limiti delle proprie competenze e capacità;
- G) ad attenersi alle decisioni di carattere organizzativo in materia didattica, fatto salvo il diritto di avanzare ragionevoli proposte migliorative dei servizi, senza richiedere favori o riconoscimenti che rechino disagio ad altri membri dell'Università Cattolica.

26. Etica della ricerca scientifica

- 1) Il docente considera le attività di ricerca parte costitutiva e rilevante del proprio impegno, assicura l'aggiornamento e la continuità della propria produzione scientifica, nonché il legame tra ricerca e insegnamento.
- 2) Il docente si impegna a rispettare i più elevati *standard* etici nella selezione e adozione delle metodologie della ricerca, nonché nella diffusione e nell'uso dei risultati.
- 3) Il docente si impegna altresì ad assicurare che il lavoro di ricerca sia conforme ai principi enunciati nello Statuto dell'Università Cattolica e nel presente Codice.
- 4) Il docente promuove le attività di ricerca e la crescita dei giovani studiosi che si trovino a collaborare con lui e imposta l'attività di formazione degli allievi secondo i seguenti criteri:
 - A) indica le opere scientifiche la cui conoscenza ritiene indispensabile per la formazione di base dell'allievo;
 - B) verifica i risultati degli studi e delle ricerche dell'allievo, anche in vista della loro pubblicazione;
 - C) valorizza i meriti individuali e identifica le responsabilità di ciascun allievo;
 - D) promuove le condizioni che consentono a ciascun allievo di partecipare ai lavori di ricerca secondo integrità, onestà, professionalità e libertà. In particolare, garantisce la libertà dell'allievo di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi e idee, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dallo stesso docente;
 - E) sollecita il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
- 5) Il docente, qualora svolga libera attività professionale, non si avvale, per l'esercizio o la promozione della stessa, di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all'Università Cattolica, salvo che ciò sia espressamente consentito dalla legge o per disposizione dei competenti organi

accademici.

- 6) Il docente è tenuto a produrre tempestivamente, in fase di richiesta dei finanziamenti, di presentazione dei progetti di ricerca e di rendicontazione delle attività, informazioni e dati completi, veritieri e corretti.
- 7) Il docente che fruisca di finanziamenti alla ricerca o alle attività di formazione deve poter giustificare compiutamente in qualsiasi momento le spese sostenute e produrre idonea documentazione o rendiconti su richiesta dell'Università Cattolica o dell'Ente finanziatore.

27. Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici

- 1) Il docente si adopera per il massimo sviluppo e la più intensa valorizzazione dei risultati scientifici raggiunti, personalmente e dal gruppo di ricerca di cui è componente e responsabile.
- 2) Il docente riconosce in modo chiaro e distinto il contributo di ciascun componente del gruppo nei progetti di ricerca e nelle opere collettive di cui è responsabile.
- 3) In caso di pubblicazione di opere scientifiche suscettibili di adozione quali testi per le attività didattiche, il docente non può sottoscrivere contratti che contengono clausole che lo impegnano ad adottare quei testi, né può ricorrere a prassi che ostacolano o impediscano, per fini economici, la libera circolazione dei propri testi tra gli studenti.

28. Conflitti di interessi nella ricerca scientifica

- 1) Il docente avrà cura di evitare che il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente, con quello dell'Università Cattolica.
- 2) In caso di conflitti tra interessi propri o di soggetti esterni con i quali intrattenga rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il docente dichiara espressamente la propria posizione di conflitto e si astiene dall'assumere decisioni, o dal partecipare alle decisioni, che riguardino la materia oggetto di conflitto.
- 3) Costituiscono casi di conflitto di interessi, in particolare:
 - A) il conflitto relativo alla fissazione degli obiettivi e dei metodi della ricerca;
 - B) il conflitto relativo all'uso dei risultati della ricerca, con particolare riguardo all'uso di informazioni privilegiate;
 - C) il conflitto tra interesse allo sviluppo della ricerca e alla diffusione dei risultati raggiunti e i contrari interessi di soggetti ai quali il docente sia legato da rapporti professionali o di altro genere;
 - D) il conflitto tra lo svolgimento della ricerca presso l'Università Cattolica e l'utilizzazione dei suoi risultati a fini personali o professionali;
 - E) il conflitto tra gli interessi del docente e le necessità della ricerca in sede di acquisto di beni e servizi.
- 4) Il docente, che si trovi nella posizione di valutare o comunque in condizione di influire sulle decisioni di finanziamento dei progetti di ricerca, favorisce la più ampia trasparenza delle procedure e dell'esito delle valutazioni, utile a far conoscere ai presentatori i punti di forza e i punti di debolezza del loro progetto e della formulazione della richiesta di finanziamento.
- 5) Il docente, che si trovi in posizione di conflitto di interessi, personale o relativa ai propri allievi, si astiene dalla decisione, o dalla partecipazione alla decisione, sul finanziamento dei progetti di ricerca.

29. Plagio

- 1) Per il docente non è ammessa alcuna forma di plagio scientifico e letterario. Il plagio è definito come l'intenzionale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o a un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate.
- 2) Il docente si impegna a riconoscere ogni debito intellettuale nella forma della citazione del contributo di terzi e a segnalare all'interno della comunità disciplinare di appartenenza ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

30. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione

- 1) Il docente si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di giovani ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso e per la progressione della carriera universitaria.
- 2) Il docente contribuisce alla diffusione dei titoli, scientifici e didattici, dei giovani studiosi e non incoraggia la candidatura di studiosi le cui pubblicazioni non abbiano avuto adeguata diffusione nella comunità scientifica e non siano espressione di un adeguato livello di maturità scientifica.
- 3) Il docente che pone la propria candidatura per la elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi e si astiene da ogni forma di indebita pressione.
- 4) Il docente, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione e di valutazione, assicura che i candidati ricevano una adeguata e tempestiva informazione dell'esito delle valutazioni, in modo da comprendere i punti deboli e i punti di forza della loro candidatura.

31. Astensione da forme di favoritismo e nepotismo

- 1) Il docente si impegna a contrastare i fenomeni di favoritismo e nepotismo.
- 2) Sussiste favoritismo allorché il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, anteponga i propri allievi a scapito di altri candidati obiettivamente più meritevoli.
- 3) Sussiste nepotismo quando il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, utilizzi la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 4) Il docente si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta o indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti sopra richiamati da parte della struttura didattica, scientifica o assistenziale alla quale afferisce e/o appartiene o di altre strutture dell'Università Cattolica.
- 5) Nessun docente può assumere la responsabilità di strutture didattiche, assistenziali o di ricerca, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 6) Il coniuge, il convivente, il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che effettua la chiamata, che chiede il trasferimento o che conferisce gli assegni e i contratti per ricercatore a tempo determinato, ovvero del Rettore, del Direttore Amministrativo, del Direttore di Sede, del Direttore del Policlinico o di un componente del Consiglio di Amministrazione e

del Senato Accademico dell'Ateneo, non può partecipare alle procedure:

- A) di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
 - B) di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
 - C) per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato;
 - D) per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - E) per la stipula di contratti dei quali sia parte a qualsiasi titolo l'Ateneo.
- 7) Alle procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato nell'ambito dell'Università Cattolica non può partecipare il coniuge, il convivente, il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che attiva la procedura.

32. Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie

- 1) Il docente si astiene dallo svolgimento di attività professionali o di altre attività che possono pregiudicare la crescita scientifica e l'attività didattica.
- 2) Il docente si impegna a evitare che dette attività lo collochino in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'Università Cattolica.

Titolo III **La comunità degli studenti**

33. Centralità dello studente

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità della comunità degli studenti e di ogni singolo studente.
- 2) L'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere le condizioni più adeguate allo sviluppo della personalità e della coscienza morale, civile e spirituale degli studenti.
- 3) L'Università Cattolica garantisce agli studenti il diritto di fruire di spazi di socialità e confronto collettivo, nonché il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Ateneo a ciò deputati, di associarsi e organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, del presente Codice e dei regolamenti.
- 4) L'Università Cattolica si impegna a organizzare le attività didattiche, le prove di ammissione ai corsi, i concorsi, le valutazioni e le verifiche secondo criteri di trasparenza, assistenza, eccellenza e riconoscimento del merito, mediante l'attuazione di politiche ispirate a tali scopi.
- 5) L'Università Cattolica garantisce il diritto allo studio, la tutela dell'integrità psico-fisica e il rispetto della personalità morale di ogni studente, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 6) L'Università Cattolica si impegna a fornire agli studenti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative, per raggiungere il successo negli studi e per affrontare in modo qualificato e responsabile le sfide del mondo del lavoro.

34. Doveri nei confronti dell'Ateneo e degli altri studenti

- 1) Lo studente dell'Università Cattolica, attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, è tenuto a concorrere alla crescita culturale dell'istituzione accademica e della società in cui essa è inserita.
- 2) Lo studente è tenuto a partecipare al sostegno economico dell'Università Cattolica in base alle possibilità del nucleo familiare di appartenenza.
- 3) Lo studente deve fornire all'Università Cattolica dati reddituali e patrimoniali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.
- 4) Lo studente è tenuto a rispettare la proprietà, in capo all'Università Cattolica e alle istituzioni a essa correlate, dei testi e dei materiali di studio consultati e a consentirne la regolare consultazione e fruizione agli altri membri dell'Ateneo.
- 5) Lo studente beneficiario, a diverso titolo, delle provvidenze dell'Università Cattolica e delle pubbliche risorse messe a sua disposizione in attuazione dell'art. 34 della Costituzione ha il dovere di farne l'uso più diligente e responsabile nel proprio percorso educativo e di studio.
- 6) Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.

35. Impegno formativo e rapporti con il corpo docente

- 1) Lo studente dell'Università Cattolica è tenuto a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e di verifica del profitto, delle attività di studio e ricerca.

- 2) Pertanto, agli studenti non è consentito:
- A) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca, assistenziali e amministrative dell'Università Cattolica, pregiudicandone il regolare svolgimento;
 - B) violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio:
 - B1) consultare fonti, documenti o persone non ammessi o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi;
 - B2) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti. In particolare, è dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto d'intesa con il docente, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere di ingegno di ogni livello;
 - B3) procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;
 - B4) produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;
 - C) tenere altri comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente Codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie e/o a terzi.
- 3) Manifestazioni di dissenso nei confronti del docente, dei membri del personale o degli organi accademici vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero con il docente o con i membri del personale o dell'organo accademico nei confronti dei quali si esprime dissenso.
- 4) Lo studente deve prendere parte con serietà e sincerità alle attività di valutazione della didattica e dei servizi dell'Ateneo, nella consapevolezza di recare un utile contributo al miglioramento della vita dell'Ateneo.

36. Governo dell'Università Cattolica e rappresentanza studentesca

- 1) L'Università Cattolica garantisce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Ateneo esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo dell'Ateneo.
- 2) Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, i rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio stile politico e il proprio comportamento al rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle leggi che la regolano, del presente Codice, dei diritti di tutti gli studenti e del superiore interesse dell'Università Cattolica.
- 3) I rappresentanti degli studenti hanno altresì il dovere di comunicare e rispettare le prescrizioni del regolamento elettorale e di rendere immediatamente note le variazioni del proprio *status*.
- 4) La dialettica tra associazioni universitarie e/o tra movimenti studenteschi deve essere improntata al rispetto reciproco, alla sobrietà dei toni e all'osservanza delle regole democratiche, specialmente durante le elezioni studentesche.

Titolo IV Il personale

37. Centralità del personale

- 1) L'Università Cattolica riconosce la centralità del personale e di ogni singolo membro del personale.
- 2) L'organizzazione e l'esercizio delle attività tecniche, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, operative, assistenziali, si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento e imparzialità, e si conformano ai principi di partecipazione alla definizione degli obiettivi di lavoro, di valorizzazione delle competenze e del merito, di ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali, del benessere organizzativo, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, della ripartizione effettiva delle responsabilità.
- 3) In particolare, l'Università Cattolica si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei membri del personale e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 4) L'Università Cattolica si impegna, altresì, ad adottare criteri di merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con il personale di cui si avvale e con i collaboratori in genere. L'Università Cattolica opera affinché ogni membro del personale, per quanto di competenza, adotti comportamenti coerenti con i suddetti criteri e funzionali all'attuazione di questi.

38. Selezione del personale

- 1) Coerentemente con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la valutazione delle candidature e la selezione del personale di cui si avvale l'Università Cattolica sono compiute in base alle esigenze operative e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
- 2) Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale atteso, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.
- 3) Nell'ambito del processo di selezione, l'Università Cattolica adotta le metodologie che, diversificate in base al ruolo, rendono il più possibile oggettivo e mirato il processo di individuazione del candidato.
- 4) L'Università Cattolica rifiuta pratiche discriminatorie nella selezione del personale, nonché ogni forma di favoritismo, e si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché ai principi dello Statuto e del presente Codice.
- 5) Le selezioni del personale compiute in deroga ai paragrafi precedenti devono essere motivate, segnalate all'Organismo di Vigilanza e sottoposte all'approvazione del Direttore Amministrativo.

39. Sviluppo e formazione del personale

- 1) L'Università Cattolica, in virtù del principio di valorizzazione delle risorse di cui si avvale, si impegna a favorirne la crescita e lo sviluppo, senza alcuna forma di discriminazione. L'Ateneo definisce un'architettura di sistema professionale chiara e strutturata, che consenta di individuare percorsi di sviluppo e di formazione adeguati e valorizzanti.
- 2) Il sistema di valutazione è gestito in modo trasparente e oggettivo. Esso costituisce uno strumento di responsabilizzazione delle persone e di sviluppo, dal momento che l'individuazione di aree di forza e di miglioramento dei membri del personale consente una più funzionale definizione del piano formativo.

40. Comunicazione e coinvolgimento del personale

- 1) La comunicazione a tutto il personale, di cui si avvale l'Università Cattolica, pone come base di partenza per la sua azione i valori dell'ascolto, del dialogo, del rispetto della persona e dei ruoli, della chiarezza e trasparenza, della collaborazione.
- 2) L'Università Cattolica crede nell'importanza del coinvolgimento del personale per una crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo. Prevede momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze degli specifici destinatari.

41. Gestione del personale

- 1) L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze dell'Università Cattolica e senza alcuna discriminazione.
- 2) Compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro, l'Università Cattolica condivide forme di flessibilità organizzativa che agevolino la gestione dello stato di disabilità, di maternità e, in generale, la cura dei figli.
- 3) Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, i provvedimenti (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondati sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai soggetti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi vigenti.
- 4) I responsabili di funzione sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita di ogni membro del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni (*job rotation*, affiancamento a personale esperto, partecipazione a corsi di formazione, *etc.*).

42. Doveri del personale

- 1) Ogni membro del personale di cui si avvale l'Università Cattolica è tenuto:
 - A) a non accettare né a promettere dazioni di denaro o altra utilità, benefici (sia diretti che indiretti), regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità. In particolare, deve respingere ogni dazione tale da compromettere la propria indipendenza e l'immagine dell'Università Cattolica e tale da poter essere interpretata come finalizzata a ottenere un trattamento di favore incompatibile con leggi o disposizioni interne;
 - B) a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con docenti, studenti, colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento dei fini dell'Università Cattolica, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice. Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure;
 - C) a elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archivarla accuratamente, così da poter consentire eventuali verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
 - D) a conoscere e rispettare le procedure interne, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella loro applicazione, facendo in modo, ove possibile, che tutte le attività siano adeguatamente documentate e/o documentabili;
 - E) a osservare modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;

- F) a prestare la massima attenzione nell'espletamento delle attività volte al trasferimento e alla registrazione dei voti degli esami di profitto e di laurea, nonché delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Cattolica, e a non porre in essere alcun tipo di comportamento che possa apparire anche solo potenzialmente in contrasto con i principi di imparzialità e correttezza;
- G) a non alterare la veridicità di certificati o attestati aventi valore legale;
- H) a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni riguardanti l'Università Cattolica, con particolare riguardo alle informazioni riservate e/o "price sensitive" eventualmente conosciute in ragione del proprio ufficio;
- I) a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.

43. Conflitti di interessi nell'azione del personale

- 1) Nello svolgimento delle attività, il membro del personale è tenuto, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico, al Direttore delle Risorse umane e all'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.
- 2) Nessun membro del personale può assumere la responsabilità di aree, settori, strutture, funzioni, direzioni o dipartimenti amministrativi o assistenziali, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 3) Il membro del personale è altresì tenuto a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Titolo V

Regole di condotta nelle attività assistenziali

44. Centralità del paziente

- 1) Fermo quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo IV, i membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a curare la persona malata e a instaurare un rapporto attento e trasparente con il paziente e con la sua famiglia nell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie (prestazioni di ricovero e in regime ambulatoriale, prestazioni convenzionate o private), conforme ai codici deontologici di categoria e rispettoso dei valori cattolici che ispirano l'Ateneo, nonché dei diritti riconosciuti nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002 e dei valori che ispirano l'Università Cattolica.
- 2) I membri dell'Università Cattolica, coscienti della delicatezza del settore in cui operano, sono chiamati a tenere in debita considerazione le esigenze dei pazienti e dei loro familiari, ivi comprese quelle di ordine etico, morale e spirituale.
- 3) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a rispettare la libertà di scelta responsabile del paziente, garantendogli, ove possibile, la selezione del soggetto che meglio risponda alle esigenze del paziente tra quelli che erogano la prestazione o il servizio e che sia espressione delle sue preferenze.
- 4) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a informare il proprio operato con il paziente alle procedure necessarie per ottenere da costui un consenso informato alle scelte terapeutiche e a fornire attività di sostegno e di consulenza etica nel caso di particolari dilemmi.
- 5) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a garantire la partecipazione del paziente nella valutazione delle prestazioni erogate, mediante un suo diretto coinvolgimento, volto a migliorare la qualità dell'assistenza.
- 6) L'Ateneo si impegna al rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accreditamento delle strutture sanitarie e assistenziali e assicura la conformità degli adempimenti operativi alle norme interne ed esterne aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

45. Consulenza etica sulle attività di sperimentazione di base, animale e clinica

- 1) I membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a rivolgersi alla struttura competente per le attività di valutazione e verifica dei protocolli di sperimentazione di base, animale e clinica, e a conformarsi ai pareri e alle direttive di comportamento resi dalla medesima struttura.

46. Documentazione clinica e scheda di dimissione ospedaliera

- 1) I membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a garantire una gestione corretta della documentazione clinica e della scheda di dimissione ospedaliera al fine di renderla completa, veritiera e leggibile.
- 2) I membri dell'Università Cattolica si impegnano, altresì, a osservare e ad applicare le regole stabilite da specifiche procedure inerenti alle modalità operative per la corretta gestione dei ricoveri ospedalieri e, più in generale, dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, ed evitano che tali attività vengano indirizzate al perseguimento di rimborsi e vantaggi remunerativi non dovuti.

47. Profili organizzativi nella erogazione dei servizi

- 1) I membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale si impegnano ad

assicurare l'appropriatezza degli interventi sulla base delle migliori evidenze disponibili e alla luce dell'esperienza maturata.

- 2) I membri dell'Università Cattolica assicurano collaborazione e coordinamento tra le diverse strutture e i diversi operatori allo scopo di assicurare la migliore assistenza al paziente.
- 3) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a partecipare alle attività di monitoraggio e di aggiornamento professionale.
- 4) I membri dell'Università Cattolica si rendono disponibili a promuovere e sostenere rapporti con associazioni di volontariato e rappresentanza dei pazienti.

48. Liste d'attesa

- 1) I membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale si impegnano a gestire le liste d'attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in conformità ai principi di uguaglianza, correttezza e priorità e a evitare, mediante l'implementazione di specifici sistemi di controllo, manipolazioni delle liste per il perseguimento di vantaggi economici.
- 2) Resta inteso che l'attuazione del principio di priorità è garantita dal rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione, al quale è possibile derogare solo nei casi tassativamente indicati dalle specifiche procedure di gestione adottate dall'Università Cattolica, in ragione di motivi d'urgenza e di interesse scientifico.

49. Rendicontazione delle prestazioni erogate

- 1) I membri dell'Università Cattolica chiamati allo svolgimento dell'attività assistenziale sono tenuti a conservare, registrare, rendicontare e trasmettere correttamente e in modo adeguato alle autorità pubbliche di controllo tutte le informazioni e tutti i dati finalizzati al rimborso da parte della Regione delle prestazioni sanitarie erogate.

Titolo VI Disposizioni attuative

50. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

- 1) Il Codice etico e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
- 2) Il presente Codice è emanato con decreto del Rettore e, in pari data, è pubblicato sul sito *web* dell'Università Cattolica. La data di entrata in vigore del Codice etico è determinata dal decreto di emanazione dello stesso.
- 3) In conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il Codice etico si applica alle situazioni insorte nel tempo successivo alla sua introduzione.

51. Attuazione del Codice etico all'interno dell'Ateneo

- 1) Tutti i membri dell'Università Cattolica sono tenuti:
 - A) a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;
 - B) a familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - C) a osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli. L'osservanza del Codice etico è demandata al senso di fedeltà all'Ateneo, all'onore, alla lealtà e alla correttezza di quanti operano in seno alla comunità universitaria.
- 2) Tutti i membri dell'Università Cattolica si possono rivolgere alla struttura competente per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
- 3) Tutti i membri dell'Università Cattolica sono invitati a segnalare all'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
- 4) Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice etico è invitato a segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- 5) Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nonché nello Statuto e nelle restanti fonti espressive dell'autonomia universitaria, ma integra le disposizioni applicabili ai membri dell'Università Cattolica e dalle quali conseguono diritti e doveri.
- 6) Il rispetto delle leggi e degli atti normativi in genere, nonché dei regolamenti, dei protocolli e delle procedure emanati dall'Università Cattolica, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente alle finalità del Codice etico.
- 7) In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Università Cattolica può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice.
- 8) Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

52. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

- 1) Nei rapporti contrattuali, l'Università Cattolica si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.
- 2) Ove richiesta, una copia del Codice etico sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni con l'Università Cattolica.
- 3) Nell'ambito dei rapporti con i terzi, l'Università Cattolica è tenuta:
 - A) a informare tempestivamente e adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne il rispetto e l'osservanza;
 - B) a non instaurare, né proseguire, rapporti economici con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice;
 - C) a riferire all'Organismo di Vigilanza dell'Ateneo qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice.
- 4) Con riguardo a fornitori, consulenti, gestori e collaboratori in genere, l'Università Cattolica si impegna a inserire nei rispettivi contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di violazione del presente Codice.

53. Diffusione del Codice etico

- 1) L'Università Cattolica promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice etico e ne favorisce l'osservanza, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche sulla base di piani annuali di formazione differenziati in ragione del ruolo e delle responsabilità dei diversi destinatari.
- 2) Una copia a stampa del Codice etico è sempre depositata presso il Rettorato, le sedi del Centro Pastorale, la Presidenza di ciascuna Facoltà, la Direzione di ciascun Dipartimento o Istituto, la Direzione Amministrativa, la Direzione del Policlinico, la Direzione Sanitaria e ciascuna Direzione di Sede.
- 3) Una copia a stampa del Codice etico è consegnata alle rappresentanze sindacali, alle associazioni universitarie e ai movimenti studenteschi.
- 4) Due copie a stampa sono altresì consegnate a ciascun docente e a ciascun membro del personale all'atto di assunzione in servizio, e a ciascuno studente all'atto di immatricolazione o di iscrizione. Una delle copie deve essere sottoscritta dal ricevente e restituita agli uffici competenti. L'assunzione in servizio e l'iscrizione sono subordinate all'accettazione del Codice etico e all'impegno a condividerne e rispettarne lo spirito e i contenuti.
- 5) Il Codice etico è sempre disponibile sul sito *web* dell'Università Cattolica. Sul medesimo sito *web* si darà tempestiva e adeguata segnalazione delle modifiche e delle prassi interpretative del Codice etico, previa eliminazione di ogni elemento idoneo a identificare le persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

54. Sistema dei controlli interni

- 1) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a promuovere a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza dell'azione universitaria.

- 2) In quest'ottica, ogni membro dell'Università Cattolica, in particolare se responsabile di una funzione, ufficio, struttura accademica o assistenziale, è tenuto al più diligente e responsabile rispetto delle regole e delle procedure e a prestare la massima collaborazione alle funzioni e agli organi interni deputati al controllo, mostrandosi disponibile e collaborativo in occasione di qualsiasi attività di vigilanza e di verifica.

55. L'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica

- 1) L'Organismo di Vigilanza è organo dell'Università Cattolica, deputato alla supervisione e all'aggiornamento del Modello organizzativo, di gestione e controllo dell'Ateneo e del presente Codice.
- 2) L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati e alle informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività e il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza.
- 3) Qualora l'Organismo di Vigilanza accerti un comportamento in violazione del Codice etico e ne individui il/i possibile/i responsabile/i ne riferisce per iscritto al Rettore e al Direttore Amministrativo.
- 4) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

56. Segnalazioni

- 1) L'Università Cattolica individua le modalità più idonee per la segnalazione delle violazioni del Codice etico.
- 2) I membri dell'Università Cattolica e i terzi segnalano in qualunque momento, in forma non anonima, qualsiasi fatto ritenuto violazione, o sospetto di violazione, del Codice etico al Rettore e/o all'Organismo di Vigilanza, che valuteranno tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il "segnalante", nonché il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.
- 3) I membri dell'Università Cattolica sono tenuti a cooperare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.
- 4) Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al comma precedente sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o penalizzazione.

57. Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare

- 1) Sulle accertate violazioni del Codice etico si pronuncia un'Autorità competente in materia, prevista da apposito regolamento di futura emanazione.
- 2) Il medesimo regolamento contiene l'elenco delle sanzioni applicabili in caso di violazione del Codice etico e la disciplina del procedimento per l'accertamento della violazione e per l'eventuale irrogazione della sanzione.

58. Aggiornamento del Codice etico

- 1) Salva diversa urgenza, ogni due anni, a far data dall'entrata in vigore del Codice etico, si procede a una revisione per apportare le eventuali modifiche che l'esperienza avrà suggerito come necessarie, ovvero che si rendessero necessarie per adeguare l'Università Cattolica a nuove normative nazionali, comunitarie e internazionali, all'evoluzione delle attività dell'Ateneo, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza.

59. Indegnità e dimissioni

- 1) Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte degli Organi centrali dell'Ateneo.
- 2) Nessun membro dell'Università Cattolica che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, cui un apposito regolamento di futura emanazione attribuisca tale effetto, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi accademici, amministrativi e/o assistenziali.
- 3) Ulteriori ipotesi di indegnità saranno disciplinate da un apposito regolamento di futura emanazione.

60. Conflitto con il Codice etico

- 1) Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure dell'Università Cattolica, anche di futura emanazione, il Codice etico si ritiene prevalente su qualsiasi di queste disposizioni.